

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 30/06/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue. In data 18.06.2018 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare in 120 rate mensili mediante la cessione del quinto dello stipendio; con decorrenza dal 3.07.2019 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 13 rate su 60 totali (come da conto estintivo e liberatoria in atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni; in data 25.01.2020 ha proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, il quale vi ha dato riscontro negativo.

Sul contratto risultano timbro e firma di un soggetto appartenente alla rete distributiva e precisamente di un agente in attività finanziaria.

Parte ricorrente ha quindi domandato la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 664,32, di cui Euro 213,54 a titolo di "Commissioni mediazione"; Euro 450,78 a titolo di "Spese di istruttoria"; oltre agli interessi legali dalla data del reclamo, al ristoro delle spese legali quantificate in Euro 200,00 ed al rimborso di Euro 20,00 per le spese di procedura.

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente, confermata l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 13, ha eccepito la natura *up front* delle commissioni controverse ed ha svolto considerazioni sulla non debenza delle spese legali. Ha dunque domandato il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Quanto alle commissioni ed agli oneri di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione perché non maturati a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, occorre esaminare le singole voci.

Quanto alle "spese di istruttoria e agli oneri fiscali" di cui all'art 3.1, lett. "A)", del contratto (in atti), detta voce dev'essere qualificata *up front*, tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore. La descrizione contrattuale evoca, invero, attività che si esauriscono in adempimenti preliminari e prodromici alla stipulazione del contratto di prestito. L'orientamento condiviso dei Collegi territoriali ABF esclude tuttavia il rimborso degli oneri fiscali (pari ad Euro 25,46), ricompresi nel caso di specie nella relativa voce di costo.

Quanto alle "Commissioni di intermediazione", di cui all'art 3.1, lett. "B)", del contratto (in atti), dalla documentazione prodotta risulta che nella concessione del prestito è intervenuto un intermediario del credito e che l'attività è stata in concreto svolta da un soggetto appartenente alla rete distributiva. Il costo in esame remunera un'attività che per come contrattualmente descritta è strumentale alla concessione del finanziamento e con essa è destinata ad esaurirsi, non essendo previsti incombeni od operazioni ulteriori e capaci, per ipotesi, di prolungarsi oltre; di qui la natura *up-front* della voce in questione.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, il Coll. coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	13,25%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	78,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	64,35%

rate pagate	13	rate residue	47	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) Spese di istruttoria e oneri fiscali (al netto delle imposte)				550,00	Upfront	64,35%	353,94		353,94
B) Commissioni d'intermediazione				272,61	Upfront	64,35%	175,43		175,43
Totale				822,61					529,37

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo è inferiore a quello domandato (Euro 664,32), giacché parte ricorrente ha erroneamente quantificato le voci rimborsabili secondo il criterio *pro rata temporis*.

Spettano inoltre gli interessi legali sulle somme ripetute dalla data del reclamo al saldo, come da domanda di parte ricorrente (cfr. ABF, Coll. coord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13), mentre secondo consolidato orientamento dei Collegi ABF (ABF, Coll. Coord. nn. 6167/2014 e 3498/2012) non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese legali.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 529,37, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA